



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3187/2013** promossa da:

PI.GE.CO SRL (C.F. 01113430290), con il patrocinio dell'avv. LA BARBERA ROSALIA e dell'avv. BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA BARBERA ROSALIA

ATTORE/I

contro

CASSA DI RISPARMIO FERRARA SPA (C.F. 01208710382), con il patrocinio dell'avv. MASCOLI CATALDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORGO DEI LEONI, 71/A 44121 FERRARA presso il difensore avv. MASCOLI CATALDO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte attrice propone opposizione al precetto notificatole Carife in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.12.08 contestando la ricorrenza del credito e in particolare allegando: la nullità del mutuo per illiceità della causa, essendo stata utilizzata la somma erogata per ripianare precedenti perdite; la usuraietà dei tassi applicati.

Si costituiva la banca contestando le affermazioni attoree.

Rigettata la istanza di sospensiva, la causa perveniva alla decisione .

La opposizione è infondata: il vaglio dei motivi di opposizione è effettuato sulla scorta di quanto allegato in citazione, atto in cui si cristallizza la domanda, irrilevante ogni ulteriore deduzione successiva ai fini della individuazione del thema decidendum.

Quanto alla illiceità del mutuo è noto da tempo che il mutuo fondiario ex artt. 38 e ss TUB non è, diversamente dal mutuo previsto dalla normativa in vigore nel 1905, un mutuo di scopo. E' quindi del tutto irrilevante quale sia l'utilizzo previsto o comunque effettuato della somma mutuata. Nel caso de

quo e' indubbio che la somma sia passata dalla disponibilita' della banca a quella del cliente, qualche sia l'utilizzo che questi della somma abbia fatto: ad esempio quella di ripianare, con uno strumento diverso (con rate diverse, interessi diversi, durata diversa), una precedente perdita.

Se poi le precedenti perdite o passivi fossero a generate da conti aventi condizioni illecite o comunque invalide e' circostanza estranea al presente giudizio, posto che il credito azionato dalla Banca e' quello e solo quello inerente il mutuo ipotecario.

Quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, e' onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria: nel caso de quo la cd perizia allegata sub doc. 4 da parte opponente e' costituita da una documentazione standard che solo nella pagina iniziale contiene i dati del mutuo (erogazione, tasso, durata etc.), che poi si dilunga su considerazioni generali, e conclude circa la illegittimita' dell'anatocismo (mai allegato in citazione dalla parte con riferimento al mutuo) e soprattutto per la ricorrenza di un tasso del 8,20 a fronte di un tasso soglia del 9,45. Quanto poi alle considerazioni circa la illegittimita' tout court del meccanismo di ammortamento alla francese, esse non trovano riscontro nella attuale giurisprudenza, se non con riferimento (e solo certuna giurisprudenza di merito della fine anni 2000) al meccanismo di anatocismo che ad esso sarebbe connaturato: ma nel caso de quo parte opponente nega la stessa esistenza del diritto della Banca a procedere a esecuzione forzata e non gia' contesta la quantificazione del credito.

Attesa la genericita' delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa

La opposizione va rigettata con condanna al pagamento delle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, rigetta la opposizione a precetto, dichiara la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di causa determinate in euro 7.000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge,

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ferrara, 5 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Anna Ghedini